

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER GLI ANNI 2016 E 2017

Il presente atto stabilisce le Linee Guida per la definizione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario per gli anni 2016 e 2017 a sostegno dell'associazionismo comunale.

BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Possono accedere al Contributo Ordinario annualità 2016 e 2017 in quanto soggetti legittimati a presentare domanda solo ed esclusivamente le comunità montane e le unioni di comuni, a condizione per le Unioni di comuni che le stesse risultino già attive a far data dal 31 dicembre dell'anno precedente l'annualità di riferimento;
2. Non è corrisposto alcun contributo alle unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una comunità montana ad esclusione delle unioni di comuni costituite anteriormente alla data di adozione della suddetta *Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale*", vale a dire anteriormente alla data del 18 settembre 2008;
3. Che per poter accedere al contributo le forme associative devono esercitare attualmente e al più tardi a partire dalla data del 30 giugno 2016, per l'annualità 2016 e dalla data del 30 giugno 2017 per l'annualità 2017 in maniera integrale, almeno tre funzioni fondamentali tra quelle individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122;
4. I Comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza;
5. Il contributo ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le Unioni di comuni e le Comunità montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento;
6. Le Comunità montane e le Unioni di comuni possono accedere al contributo ordinario purché, all'atto della presentazione dell'Istanza di Contributo Ordinario, sussista specifico atto di delega da parte dei consigli dei comuni partecipanti per i servizi e le funzioni per i quali si richiede il contributo stesso;
7. Le funzioni e/o i servizi oggetto del contributo debbono rientrare tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, essere rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedere l'impiego di risorse organizzative;
8. Il contributo è calcolato e strutturato sulla base dei seguenti parametri: tipologia e numero di funzioni e servizi gestiti; struttura demografica della forma associativa; livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata;
9. Per l'ammissione al contributo ordinario le unioni di comuni e le comunità montane devono presentare specifica Istanza di Contributo entro il termine di scadenza che sarà previsto dall'apposito avviso pubblico;
10. Le Unioni di comuni e le Comunità montane possono presentare esclusivamente una istanza di contributo;
11. L'Istanza di contributo deve essere necessariamente sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti rappresentanti legali dei comuni partecipanti alle unioni dei comuni;
12. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni svolte in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

Il contributo spettante deve essere calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri:

1. **Tipologia di funzioni (peso 35%):** il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;
2. **Servizi gestiti: (peso 10%):** il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione del numero

dei servizi gestiti in maniera associata (rif. art. 2, comma 3 let. e) del DPR 194/1996);

3. Struttura demografica della forma associativa (peso 40%):

- a. il numero dei Comuni associati (peso 5%)
- b. il numero dei Comuni associati obbligati ai sensi dell'art. 14 comma 28 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. (peso 15%);
- c. l'indicatore più basso conseguente al rapporto tra popolazione complessiva e numero dei comuni (popolazione media) (peso 10%);
- d. l'indicatore più basso conseguente al rapporto tra la popolazione complessiva e la superficie in kmq (densità demografica) (peso 10%);

4. Grado di integrazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata (peso 15%) sia in termini di unità di personale stabilmente destinato alla gestione associata (peso 10%) che nel caso dell'esistenza di uffici unici con l'individuazione di un unico Responsabile per funzione (peso 5%).

Il contributo ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa, vale a dire a ciascuna comunità montana o unione dei comuni, è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del singolo ente, ottenuto applicando i sopra riportati criteri e parametri, moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione tra la somma a disposizione e il totale dei punteggi ottenuti da tutti i beneficiari.

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, sulla base dell'istruttoria espletata conformemente alle presenti linee guida ed ai criteri dettagliati nell'avviso pubblico, provvede ad approvare con decreto dirigenziale il piano di riparto dei fondi destinati al Contributo Ordinario per gli anni 2016 e 2017.

L'efficacia del piano di riparto è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica ed agli equilibri di bilancio ed è subordinata all'incasso delle risorse statali.